



ORDINANZA N° 15 /2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotone e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

Autorità Portuale di Gioia Tauro - Ente di diritto pubblico Legge 04/1994 - Legge 14/2000 - Legge 14/2000 - Legge 14/2000

- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n° 36/2010 in data 19/11/2010, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Crotona di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** l'istanza prot. U/160 datata 13/09/2019, assunta al prot. n. 0003101 E/20 del 24/02/2020, corredata da apposita documentazione tecnica, con la quale la Società MERIDIONALE PETROLI r.l. ha richiesto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione al ripristino lato mare della recinzione dell'ex Deposito Costiero, situato all'interno del porto di Crotona – lato molo 10 - per una lunghezza di ml 30 circa, dopo il crollo causato dalle cattive condizioni meteo-marine;
- CONSIDERATO** che a seguito del Dispaccio ministeriale n° 2274 DEM 2 del 05/07/2005, è stata rilasciata in data 24/01/2006 dalla Capitaneria di Porto di Crotona alla MERIDIONALE PETROLI S.r.l. la concessione demaniale marittima per licenza n° 01/2005 – Rep. n° 12/2005, con la quale ha condotto la zona demaniale marittima occupata dal suddetto Deposito Costiero, fino al 31/12/2004;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del Procedimento Penale n° 1762/05 R.G.N.R. Mod. 21 la l'intera area demaniale marittima è stata sottoposta a sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Crotona fino al 31/08/2007;
- CONSIDERATO** che il suddetto ex Deposito Costiero è oggetto di procedimento di bonifica, ai sensi della parte VI del Decreto Legislativo n. 152/2006, ed attualmente si trova nella fase di caratterizzazione del sito e sotto la custodia della MERIDIONALI PETROLI S.r.l.;
- VISTA** la nota prot. 0010092 U/20 AAMM del 28/07/2020, con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha avviato appropriata istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di autorizzazione, convocando apposita Conferenza di Servizi in data 15/09/2020;
- VISTA** la nota prot. n. 0014570 dell'11/08/2020, con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha comunicato che trattandosi di una zona demaniale marittima ubicata al di fuori delle aree operative portuali, l'istanza di cui trattasi non investe profili di natura tecnico-nautica;
- CONSIDERATO** che il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Catanzaro, l'Amministrazione Comunale di Crotona e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro – Sede Periferica di Crotona, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato;

- CONSIDERATO** che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 1, comma 1, D. L.gs. 127/2016;
- CONSIDERATO** che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- CONSIDERATO** che non saranno costruiti ulteriori edifici ai fini produttivi in quanto il deposito a cessato la propria attività e la custodia del deposito è finalizzata solo ed esclusivamente al prosieguo del procedimento di bonifica;
- CONSIDERATO** che il cantiere si trova lungo la recinzione del porto turistico. Data la posizione del cantiere l'accesso dei mezzi d'opera e la movimentazione dei materiali avverrà attraverso la strada esterna al deposito, ed inoltre non si prevede l'utilizzo di ponteggi;
- RITENUTO** necessario, in relazione all'istanza presentata dalla MERIDIONALE PETROLI S.r.l., adottare anche un provvedimento ordinatorio interdittivo dell'utilizzo della zona demaniale marittima indicata in preambolo, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di rimozione degli inerti del muro crollato ed alla realizzazione della recinzione con grigliato tipo *orsogrill* e filo di ferro spinato;
- VISTA** la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività da svolgere;
- RITENUTO** opportuno, in relazione alla natura dei suddetti lavori, adottare alcuni accorgimenti tecnici e di sicurezza, afferenti la realizzazione della recinzione in parola, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per la realizzazione dei lavori sopra citati;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti, regola tutto

quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

- VISTE** le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dalla comunicazione da parte della Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l., di inizio lavori e fino a fine lavori, che sarà resa nota tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti, è **vietato** l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale di Crotona ubicata lato mare – molo 10 – versante porto turistico, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE

E' **vietato** l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci sull'area portuale, meglio evidenziata nell'allegata planimetria, per una lunghezza di metri lineari 30 (trenta) circa, nelle adiacenze del molo 10 del "Porto Nuovo" di Crotona.

ART.2

RIMOZIONE INERTI E REALIZZAZIONE RECINZIONE EX DEPOSITO COSTIERO

La **MERIDIONALI PETROLI S.r.l.** dovrà:

1. Comunicare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed alla Capitaneria di Porto di Crotona la data di inizio e fine dei lavori, ed il Responsabile della direzione lavori, nonché affidare gli stessi ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;

2. Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
3. Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;
4. Rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
5. Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
6. In ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste negli elaborati tecnici allegati alla presente Ordinanza;
7. Installare idonea segnaletica stradale e monitoria;
8. Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
9. Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^a Sezione I^a della citata legge delegata.

ART. 3 APPOSIZIONE BARRIERE INTERDITTIVE

L'Impresa è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali del porto di Crotona.

ART. 4 SEGNALETICA MONITORIA

L'Impresa è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'Impresa è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; In particolare, l'Impresa esecutrice è obbligata al rispetto delle norme contenute nel titolo IV – art. 88 e ss. del D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato;

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

La MERIDIONALE PETROLI S.r.l. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad

ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la MERIDIONALE PETROLI S.r.l. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Ditta:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla - osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

Le attrezzature adoperate (mezzi, apparecchiature, ecc.) per le attività di ripristino della recinzione in parola, lungo il molo 10 del porto di Crotone, dovranno essere rimosse al termine dei lavori.

Decorsi i suddetti termini (comunicazione di fine lavori) entro dieci giorni dagli stessi la MERIDIONALE PETROLI S.r.l. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, adoperate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree d. m. che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine e/o piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano comunque applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 9
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona e dell'Ufficio Sedi Periferiche di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

**ART. 10
Entrata in vigore**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito di apposito avviso di inizio e fine lavori.

Gioia Tauro, 22.12.2020


IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE


IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI


COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI